

- 2) La decisione 2 giugno 2006, con cui il valutatore d'appello ha adottato il rapporto di evoluzione della carriera della sig.ra Asa Sundholm per il periodo 1° luglio 2001 — 31 dicembre 2002, è annullata.
- 3) Il ricorso proposto in primo grado è respinto quanto al resto.
- 4) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nonché del presente grado di giudizio.

(¹) GU C 107 del 26.4.2008.

Sentenza del Tribunale di primo grado 14 ottobre 2009 — Ferrero/UAMI — Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT)

(Causa T-140/08) (¹)

[«**Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo TiMi KiNDERJOGHURT — Marchio denominativo anteriore KiNDER — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di somiglianza dei segni — Opposizione anteriore — Assenza di autorità di cosa giudicata — Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, nonché art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, nonché art. 53, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]**»]

(2009/C 282/83)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ferrero SpA (Alba, Italia) (rappresentanti: C. Gielen e F. Jacobacci, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck (Innsbruck, Austria)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 30 gennaio 2008 (procedimento R 682/2007-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Ferrero SpA e la Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Ferrero SpA è condannata alle spese.

(¹) GU C 142 del 7.6.2008.

Sentenza del Tribunale di primo grado 13 ottobre 2009 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI — Redrock Construction (REDROCK)

(Causa T-146/08) (¹)

[«**Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo REDROCK — Marchio nazionale denominativo anteriore Rock — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]**»]

(2009/C 282/84)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG (Gladbeck, Germania) (rappresentante: S. Beckmann, avocat)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: K. Dvořáková e O. Montalto, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Redrock Construction s.r.o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: D. Krofta, avocat)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 18 febbraio 2008 (procedimento R 506/2007-4) relativo ad un procedimento d'opposizione tra la Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG e la Redrock Construction s.r.o.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG sopporterà le proprie spese e tre quarti delle spese sostenute dalla Redrock Construction s.r.o.
- 3) L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporterà le proprie spese e un quarto delle spese della Redrock Construction s.r.o.

(¹) GU C 158 del 21.6.2008.